

OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione per pagamento spese legali all'avv. Giuseppe Lanzalaco per la causa Comune contro Aina Salvatore e Amico Calogera n.q. di genitori esercenti la potestà sul di loro figlio minore Giuseppe.-

COMUNE DI MUSSOMELI
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA



GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di aprile alle ore 13,00 nei locali del palazzo comunale, si è riunita la giunta comunale nelle persone dei signori:

1)	Calà Salvatore	} ASSESSORI
2)	Nucera Vincenzo	
3)	Sorce Sebastiano	
4)	Gelsomino Francesca	
5)	La Piana Gaetano	

SINDACO

Con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Dott. Gaetani Liseo Salvatore.
Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI MUSSOMELI

(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

Area tecnica

Dall'area tecnica viene sottoposta alla giunta comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione per il pagamento delle spese legali all'avv. Giuseppe Lanzalaco quale difensore del Comune, per la causa Comune contro Aina Salvatore e Amico Calogera n.q. di genitori esercenti la potestà sul di loro figlio minore Giuseppe.-

PREMESSO che, con deliberazione G.M. n° 13 del 26.01.2006, l'avv. Giuseppe Lanzalaco era stato nominato difensore del Comune nella causa contro Aina Salvatore e Amico Calogera n.q. di genitori esercenti la potestà sul di loro figlio minore Giuseppe;

VISTA la nota prot. n. 6436 del 12.03.2014, con la quale l'amministrazione comunale ha proposto all'avvocato di cui sopra un accordo transattivo per la definizione del credito vantato alle seguenti condizioni:

- 1) Esclusione delle spese generali, in quanto con Decreto Ministeriale del 20.07.2012, n° 140 art. 1 sono state soppresse;
- 2) Rinuncia interessi maturati e maturandi;
- 3) Riduzione di almeno il 5% dell'importo complessivo;

VISTA la nota prot. n° 7410 del 24.03.2014 a firma dell'avvocato citato, con la quale accetta le condizioni dettate dalla nota suddetta e pertanto alla luce di quanto sopra, è stato rideterminato l'importo che ammonta complessivamente ad €. 1.916,15 al lordo della ritenuta d'acconto di €. 383,23;

ATTESO CHE la soluzione prospettata può essere condivisa in quanto comporta per l'Ente una riduzione dei costi e per la controparte la possibilità di soddisfare in tempi brevi il proprio credito;

DARE ATTO che la spesa rientra nei commi 1° e 3° dell'art. 163 del D.lgs.vo 267/2000 in quanto non è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il reddito e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

- 1) Approvare lo schema di transazione, allegato alla presente, per il pagamento delle spese legali all'avv. Giuseppe Lanzalaco quale difensore del Comune, nella causa contro Aina Salvatore e Amico Calogera n.q. di genitori esercenti la potestà sul di loro figlio minore Giuseppe;
- 2) Il credito vantato dall'avvocato citato, relativo alle spese legali per effetto dei riconteggi effettuati ammonta complessivamente ad €. 1.916,15 al lordo della ritenuta d'acconto di €. 383,23;
- 3) Assegnare la somma complessiva di €. 1.916,15 per il pagamento delle spese legali all'avv. Giuseppe Lanzalaco, che graverà sull'intervento: 1.01.02.03 Prestazione di servizio relativo al servizio segreteria generale, personale ed organizzazione.
- 4) Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 della l.r. n. 44/1991, immediatamente esecutiva.

LA GIUNTA

Vista la proposta che precede;

Ritenuta la propria competenza;

Visti i pareri richiesti ai sensi dell'at.53 commi 1 e 2 della Legge n.142/1990, recepita con L.R.n.48 del 1991 espressi in questi termini:

- parere tecnico favorevole;
- parere contabile favorevole;

Vista l'attestazione finanziaria resa ai sensi dell'Art.55, comma 5° della Legge 142/90, recepita con L.R. n.48/91;

Ad unanimità di voti resi in forma palese

DELIBERA

- 1) Approvare la superiore proposta redatta dall'area tecnica, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo.
- 2) Stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti resi in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.